Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1969, n. 653.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione amici della musica, con sede in Perugia.

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione amici della musica, con sede in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 654.

Riconoscimento della personalità giuridica del fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Asti.

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 61. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969, n. 655.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 655. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, una quota dell'eredità consistente in complessive L. 3.009.362 e costituita da buoni del tesoro novennali 5 % per l'importo di L. 1.878.750 e da contanti per L. 1.130.614, disposta dalla defunta signorina Bianca Romoli con testamento pubblico (per atto a rogito dott. Giuseppe Fiore, notaio residente a Milano, in data 21 luglio 1961, n. 3 del repertorio speciale), pubblicato con verbale a rogito dello stesso notaio, in data 20 ottobre 1966, n. 121172 del repertorio, n. 3963 progr.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 66. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 14 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1967, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 391, concernente la composizione del consiglio per il triennio dal 29 maggio 1967 al 28 maggio 1970;

Vista la lettera n. 212/E in data 6 giugno 1969, con la quale il Ministero dell'interno ha designato a far parte del predetto consiglio il dott. Mario Pirelli prefetto ispettore generale in sostituzione del prefetto dottor Santino Sganga, destinato ad esercitare le sue funzioni nella provincia di Gorizia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mario Pirelli, prefetto ispettore generale, è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come rappresentante del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Santino Sganga.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1969
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 158

(9046)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1969.

Nomina del liquidatore della Cassa conguaglio tariffe elettriche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 23 ottobre 1962), col quale è stato nominato, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956, il gr. uff. dott. Ernesto Santoro, liquidatore della Cassa conguaglio tariffe elettriche, posta in liquidazione con provvedimento CIP n. 1012 del 27 settembre 1962;

Considerato che, a seguito del decesso del detto liquidatore, si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Con decorrenza dal 3 agosto 1969, è nominato a norma del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, liquidatore della Cassa conguaglio tariffe elettriche il dott. Adriano Astarita, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato.

Il liquidatore dovrà condurre a termine la liquidazione della Cassa conguaglio, con l'osservanza delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 98, entro il 28 febbraio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

(9047)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1969.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 25 settembre 1968, che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno (Como);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'8 ottobre 1968, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Airuno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Airuno (Como), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'8 ottobre 1968, sono prorogate fino all'8 aprile 1970, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(8972)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1969.

Autorizzazione alla Banca cooperativa Pio X, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Velletri, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Lariano e Cori.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 3 novembre 1962 e 2 settembre 1967, con i quali la Banca cooperativa Pio X, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Artena, Lanuvio e Velletri, in provincia di Roma, nonchè in quello del comune di Rocca Massima e Giulianello (frazione del comune di Cori), in provincia di Latina;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cooperativa Pio X, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Velletri (Roma), con i propri decreti 3 novembre 1962 e 2 settembre 1967, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Lariano (Roma) e Cori (Latina).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa Pio X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(8973)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1969.

Aggiornamento della tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968, col quale è stata variata la circoscrizione della direzione marittima di Cagliari per

cui le delegazioni di spiaggia di Cala Gonone e Siniscola sono passate a far parte del compartimento marittimo di Olbia;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

Dopo « La Maddalena » del compartimento marittimo di Olbia, aggiungasi:

Cala Gonone - sigla assegnata 2 - OL;
Siniscola - sigla assegnata 3 - OL.

Art. 2.

Sono annullate le vecchie sigle attribuite a Cala Gonone (7 - CA) e Siniscola (8 - CA) con decreto ministeriale 18 luglio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

(9098)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di un'opzione a scadenza e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di opzione a scadenza e di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, la seguente opzione a scadenza e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma:

tariffa 91, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

tariffa 92, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 93/94 (M.F.), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una rendita vitalizia reversibile totalmente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni garantite dai contratti con adeguamento automatico;

condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico della rendita vitalizia differita.

Roma, addì 22 settembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9044)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1969.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza, presentate dalla società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol vita », con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol vita », con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la seguente opzione a scadenza, presentate dalla società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol vita », con sede in Bologna:

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

opzione per la conversione in rendita vitalizia immediata, del capitale esigibile a scadenza, assicurato con le forme di tipo misto.

Roma, addì 22 settembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(9042)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Campagnola Emilia

Con decreto provveditoriale n. 1000 in data 17 settembre 1969, è stato approvato il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Campagnola Emilia con deliberazione consiliare n. 125 del 30 novembre 1965.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8999)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Filette »

Con decreto n. 1053 del 22 settembre 1969, la ditta Spaziani Carolina, con sede in Frosinone, piazza della Libertà, 32, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale « Filette » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Guarcino (Frosinone), addizionata di gas acido carbonico.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 e 1/2 litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 19,8 × cm. 9 suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro saranno riportate, in caratteri neri, notizie sulla sorgente, le indicazioni sulle proprietà terapeutiche dell'acqua, gli estremi dei decreti e la ragione sociale della ditta.

Nel riquadro centrale saranno riprodotti lo stesso disegno e le stesse diciture riportate nel medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto del Ministro per l'interno n. 198 del 15 maggio 1935.

Nel riquadro destro saranno riportati, dall'alto in basso, ed in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita il 16 luglio 1969 dal prof. M. Talenti dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma, il giudizio di purezza batteriologica formulato il 16 luglio 1969 dal prof. V. Del Vecchio, direttore del predetto istituto, le indicazioni del contenuto minimo dell'acqua imbottigliata, ed infine, in caratteri rossi, la dicitura « addizionata di gas acido carbonico puro ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al citato decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Restano invariate le prescrizioni fatte con il citato decreto n. 198.

Con decreto n. 1054 del 22 settembre 1969, la ditta Spaziani Carolina, con sede in Frosinone, piazza della Libertà, 32, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Filette », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Guarcino (Frosinone).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 19,8 × cm. 9 suddivise in tre riquadri, delimitati da righe nere e bleu.

Nel riquadro sinistro saranno riportate, in caratteri neri, notizie sulla sorgente, le indicazioni sulle proprietà terapeutiche dell'acqua, gli estremi del presente decreto e la ragione sociale della ditta.

Nel riquadro centrale, sotto la parola « Filette » in caratteri bleu, sarà riportata una riproduzione fotografica del luogo ove esiste la sorgente e le diciture « Fonte Filette » « Guarcino (Frosinone) ».

Nel riquadro destro saranno riportati, dall'alto in basso, ed in caratteri neri, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita il 16 luglio 1969 dal prof. M. Talenti dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma, il giudizio di purezza batteriologica formulato il 16 luglio 1969 dal prof. V. Del Vecchio, direttore del predetto istituto, le indicazioni del contenuto minimo dell'acqua imbottigliata, ed infine, in caratteri bleu, la dicitura « imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al citato decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(9000)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9150)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1969, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9114)

Autorizzazione al comune di S. Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di S. Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.304.601, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9019)

Autorizzazione al comune di Vaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Vaglia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9020)

Autorizzazione al comune di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.491.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9021)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Scandicci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.369.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9022)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.402.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9023)

Autorizzazione al comune di Incisa in Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Incisa in Valdarno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.722.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9024)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.984.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9025)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Capraia e Limite (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.124.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9026)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.026.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9027)

Autorizzazione al comune di Poggio Renatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Poggio Renatico (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 5.168.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9028)

Autorizzazione al comune di Massa Fiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Massa Fiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.542.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9029)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.283.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9030)

Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Iolanda di Savoia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.184.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9031)

Autorizzazione al comune di Pieve San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Pieve San Giacomo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.350.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9032)

Autorizzazione al comune di Izano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Izano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9033)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.108.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9034)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Macerata Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.288.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9035)

Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Letino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.388.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9036)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Brione (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.633.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto. legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9037)

Autorizzazione al comune di Braone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Braone (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9038)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Ripe (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.496.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9039)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Pieve d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.974.853, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9040)

Autorizzazione al comune di Montaldeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1969, il comune di Montaldeo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.078.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9041)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Paterno Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.034.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9115)

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.632.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(9117)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Montauro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.671.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(9116)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Petrizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.597.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9118)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Olivadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.316.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9119)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 252.117.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(9120)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Ciminà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.650.057, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9121)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1969, il comune di Città di Castello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9122)

Autorizzazione al comune di S. Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di S. Agata del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.846.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9124)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1969, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 366.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9123)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.805.972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9125)

Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1969, il comune di Gizzeria (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.154.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9126)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 3 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
$ Can.	583,10	582,90	582,75	583 —	583,10	583,10	582,95	583 —	583,10	583,10
Fr Sv.	146,42	146,50	146,50	146,525	146,52	146,43	146,51	146,525	146,42	146,48
Kr. D.	83,67	83,65	83,68	83,665	83,60	83,67	83,66	83,665	83,67	83,67
Kr. N.	88,09	88,08	88,10	88,08	88,10	88,08	88,07	88,08	88,08	88,08
Kr. Sv.	121,94	121,95	121,98	121,94	121,80	121,94	121,94	121,94	121,94	121,95
Fol.	174,70	175,08	175 —	175,07	174,80	174,70	175,07	175,07	174,70	174,75
Fr. B.	12,54	12,537	12,5350	12,5390	12,54	12,54	12,535	12,5390	12,54	12,54
Franco francese	112,98	112,85	112,85	112,835	112,70	112,98	112,84	112,835	112,98	112,95
Lst.	1501,90	1502,65	1502,75	1502,60	1502 —	1501,90	1502,30	1502,60	1501,90	1502,40
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,35	24,35	24,35	24,3490	24,25	24,35	24,35	24,3490	24,35	24,35
Escudo Port.	22,18	22,15	22,15	22,185	22,05	22,18	22,15	22,185	22,18	22,18
Peseta Sp.	9,01	9,01	9,02	9,0180	8,90	9,02	9,016	9,0180	9,01	9,02

Media dei titoli del 3 ottobre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,25
» 5 % (Ricostruzione)	91,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,20
» 5 % (Città di Trieste)	91,60
» 5 % (Beni Esteri)	89,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,975
» » » » 1968-83	99,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,175
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,775
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	582,975
1 Franco svizzero	146,517
1 Corona danese	83,662
1 Corona norvegese	88,075
1 Corona svedese	121,94
1 Fiorino olandese	175,07
1 Franco belga	12,537
1 Franco francese	112,837
1 Lira sterlina	1502,45
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,349
1 Escudo Port.	22,167
1 Peseta Sp.	9,017

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1967 al 30 settembre 1967 a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 194/67, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 120/67 o il Regolamento comunitario n. 359/67 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Stati membri della C.E.E.

— Paesi terzi

— Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:				
della Tariffa	della Statistica		Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda	Paesi terzi		S.A.M.A. e P.T.O.M.	
			dal 1° al 30-9-1967	dal 1° al 17-9-1967	dal 18 al 30-9-1967	dal 1° al 17-9-1967	dal 18 al 30-9-1967
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):					
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme:					
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),					
		cereali (prodotti del capitolo 10):					
		prodotti trasformati a base di cereali (voci nn. 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),					
		prodotti lattiero-caseari delle voci numeri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II:					
		- contenenti prodotti della voce 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):					
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10% in peso:					
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	855,00	855,00	292,50	292,50
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25% . .	zero	971,16	1.646,04	408,66	1.083,54
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% . .	zero	1.092,16	2.470,04	529,66	1.907,54
	208 254	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65% . .	250,00	1.852,26	3.651,94	1.852,26	3.651,94
	209 255	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75% . .	250,00	1.900,66	3.981,54	1.900,66	3.981,54
	213 258	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75%	250,00	2.016,82	4.772,58	2.016,82	4.772,58
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10% e inferiore o uguale al 30% in peso:					
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	1.476,25	1.476,25	913,75	913,75
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25% . .	zero	1.592,41	2.267,29	1.029,91	1.704,79

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio Francia Germania Lussemburgo Olanda dal 1° al 30-9-1967	Paesi terzi dal 1° al 17-9-1967	Paesi terzi dal 18 al 30-9-1967	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1° al 17-9-1967	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18 al 30-9-1967
23.07 (segue)	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% .	zero	1.713,41	3.091,29	1.150,91	2.528,79
	217 263	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65% .	250,00	2.473,51	4.273,19	2.473,51	4.273,19
	218 264	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75% .	250,00	2.521,91	4.602,79	2.521,91	4.602,79
	221 267	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75% .	250,00	2.638,07	5.393,83	2.638,07	5.393,83
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% in peso:					
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	2.096,875	2.096,875	1.534,375	1.534,375
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25% .	zero	2.213,035	2.887,915	1.650,535	2.325,415
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% .	zero	2.334,035	3.711,915	1.771,535	3.149,415
	225 272	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65% .	250,00	3.094,135	4.893,815	3.094,135	4.893,815
	228 274	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75% .	250,00	3.142,535	5.223,415	3.142,535	5.223,415
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50% in peso:					
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	zero	2.389,375	2.389,375	1.826,875	1.826,875
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5% e inferiore al 25% .	zero	2.505,535	3.180,415	1.943,035	2.617,915
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% .	zero	2.626,535	4.004,415	2.064,035	3.441,915
		- non contenenti prodotti summenzionati della voce n. ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali (1):					
	235 281	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 25%	250,00	1.366,16	2.041,04	1.366,16	2.041,04
	236 282	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25% e inferiore al 50% .	250,00	1.487,16	2.865,04	1.487,16	2.865,04
	237 283	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50% e inferiore al 65% .	250,00	1.559,76	3.359,44	1.559,76	3.359,44
	238 284	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 65% e inferiore al 75% .	250,00	1.608,16	3.689,04	1.608,16	3.689,04
	243 289	- - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	250,00	1.724,32	4.480,08	1.724,32	4.480,08

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 kg di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(4328)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Gavorrano

Con decreto n. 861 in data 15 luglio 1969 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno censito in catasto del comune di Gavorrano (Grosseto) al foglio n. 208, particella *27-b* della superficie di mq 2610, non più utilizzabile ai fini della bonifica

(9049)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito in comune di Capua.

Con decreto interministeriale n. 435 del 15 luglio 1969, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, ai beni patrimoniali dello Stato, di un terreno sito nel comune di Capua, facente parte delle aree marginali del Pirotecnico Esercito, riportato in catasto al foglio n. 41, particella 79 e al foglio 52, particella 991, della superficie complessiva di mq. 920.

(8906)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1969, registro n. 10, foglio n. 326, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Firminio Giraldi avverso la promozione alla qualifica di vice capo ragioniere aggiunto della carriera di concetto presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cosenza, mediante concorsi per merito distinto e per esame di idoneità, di alcuni dipendenti camerali.

(8902)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Illorai

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari - sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Angelo Eugenio Mulas è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Illorai (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1969

Il Governatore: CARLI

(8995)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Costa » di Cefalù, di 2ª categoria, con sede in Cefalù.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'Assessore delegato della Regione siciliana in data 20 agosto 1969, che pone in liquidazione il Monte di credito su pegno « Costa » di Cefalù, di 2ª categoria, con sede in Cefalù (Palermo);

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. mons. Stefano Quagliana è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno « Costa » di Cefalù, di 2ª categoria, con sede in Cefalù (Palermo) ed i signori rag. Giuseppe Cassata, dott. Pasquale Livecchi e dott. Salvatore Vazzana sono nominati membri del comitato di sorveglianza del monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII. capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Governatore: CARLI

(9099)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale di Castellano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Castellano, frazione del comune di Villa Lagarina, da parte della Cassa rurale di Rovereto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rovereto e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Castellano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, adottate sotto la data 27 aprile 1969 e perfezionate nei modi di legge, con le quali da parte delle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Castellano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Castellano, frazione del comune di Villa Lagarina (Trento), e della Cassa rurale di Rovereto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rovereto (Trento), è stata approvata la fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale di Castellano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Castellano, frazione del comune di Villa Lagarina (Trento), nella Cassa rurale di Rovereto, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rovereto (Trento), alle condizioni stabilite nelle delibere sopra citate;

2) La cassa rurale incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Castellano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Governatore: CARLI

(9100)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame colloquio, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che sul Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale, n. 10, in data 22 settembre 1969, *sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorsi:*

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto del legno, Firenze.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi dei vegetali, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi dei vegetali, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi dei vegetali, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi dei vegetali, Milano.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio dei sistemi di controllo e calcolo automatici, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di chimica nucleare, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a quattro posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a cinque posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a sei posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fitovirologia applicata, Torino.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.
Riapertura dei termini.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Si informa che i termini per la presentazione delle domande scadranno il 22 ottobre 1969 e che per ogni altra eventuale informazione gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100, Roma.

(9149)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Premi e assegni scolastici ai figli di notai

1. — PREMI SCOLASTICI DI PROFITTO AI FIGLI DI NOTAI

Sono messi a concorso ogni anno i seguenti premi tra i figli di notai in esercizio o in pensione:

Scuola secondaria

Numero cento premi da L. 75.000 a L. 150.000 a seconda del profitto, per gli studenti che hanno frequentato un corso di scuole od istituti di istruzione secondaria di II grado. E' escluso l'ultimo anno per il quale si tiene conto dell'esame di maturità o di abilitazione secondo i criteri appresso indicati.

Per l'ammissione al concorso gli interessati o coloro che li rappresentano dovranno far pervenire la relativa domanda a questa cassa *non oltre il termine perentorio* del 15 ottobre.

La domanda dovrà essere corredata da un certificato della autorità scolastica comprovante i voti riportati. Non possono concorrere gli studenti che abbiano riportato una votazione media inferiore a 7/10 negli scrutini o negli esami (quando questi sono richiesti al termine dell'anno scolastico) sostenuti nella sessione estiva.

Licenza scuola secondaria

Numero venticinque premi da L. 250.000 a L. 350.000 a seconda del profitto, per gli studenti che hanno conseguito la maturità classica o scientifica, od altro diploma di scuola secon-

daria con votazione non inferiore a 45/60 (o equivalente se espressa in altra unità di misura). Le modalità per il conseguimento sono le stesse sopra previste per i premi agli studenti di scuola secondaria.

Corsi universitari

Numero ottanta premi da L. 250.000 a 350.000 a seconda del profitto per gli studenti universitari o frequentanti corsi a livello universitario per l'ammissione ai quali sia richiesto un diploma di scuola media superiore. La commissione amministratrice della cassa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che frequentano scuole il cui livello, a suo giudizio insindacabile, sia ritenuto inferiore a quello degli studi universitari

Gli ottanta premi saranno ripartiti come segue:

quarantaquattro al primo gruppo comprendenti i seguenti corsi di studio: giurisprudenza; scienze politiche, sociali, statistiche, demografiche e attuariali; economia e commercio, economia e tecnica bancaria, economia marittima;

diciassette al secondo gruppo comprendente le seguenti facoltà: lettere e filosofia; lingue e letterature straniere; magistero; scuola interpreti;

diciannove al terzo gruppo comprendente le seguenti facoltà: medicina e chirurgia; farmacia; scienze matematiche, fisiche, naturali e biologiche; ingegneria, discipline nautiche, architettura, accademia belle arti, istituto superiore d'arte, disegno industriale; Istituto superiore educazione fisica; agraria; medicina veterinaria.

I premi eventualmente non assegnati ad un gruppo non si portano in aumento del numero assegnato a ciascuno degli altri gruppi.

Per l'ammissione al concorso gli interessati o coloro che li rappresentano dovranno far pervenire la relativa domanda alla cassa non oltre il termine perentorio del 31 marzo.

La domanda dovrà essere corredata da un certificato della Università che contenga:

a) corso ed anno di iscrizione dello studente;

b) elenco delle materie obbligatorie e consigliate dalla facoltà per tutti gli anni del corso di studi;

c) esami superati, ripartiti per ciascun anno, con il voto conseguito in ciascuna materia;

d) attestazione che il concorrente ha superato tutti gli esami obbligatori o consigliati per gli anni precedenti come nella lettera *b*).

Non possono concorrere oltre agli studenti dell'ultimo anno, per i quali è previsto il premio di laurea, gli studenti che abbiano riportato una votazione media inferiore a 24/30 o, in ciascuna materia, una votazione inferiore a 21/30 in tutti gli esami che l'ordinamento degli studi vigente prevede per l'anno accademico per il quale viene chiesto il premio.

E' necessario altresì che siano superati tutti gli esami obbligatori e consigliati per gli anni precedenti.

Premi di laurea

Numero venti premi da L. 300.000 a L. 400.000 a seconda del risultato per gli studenti universitari dell'ultimo anno che abbiano conseguito la laurea nel corso dell'anno accademico. E' ammessa la sessione di febbraio.

I venti premi saranno ripartiti secondo i gruppi indicati nel paragrafo precedente e precisamente:

10 al primo gruppo;
4 al secondo gruppo;
6 al terzo gruppo.

I premi eventualmente non assegnati ad un gruppo, non si portano in aumento del numero assegnato a ciascuno degli altri gruppi.

Possono concorrere gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 100/110 a conclusione di un regolare ciclo di studi universitari. Il premio è dato soltanto per la prima laurea ed è riservato agli studenti universitari. Gli studenti che frequentano corsi a livello universitario possono concorrere con i voti dell'ultimo anno ai premi previsti per gli anni precedenti.

Per l'ammissione al concorso gli interessati dovranno far pervenire la relativa domanda alla cassa non oltre il termine perentorio del 15 aprile.

La domanda dovrà essere corredata da un certificato della università attestante che la laurea è stata conseguita nell'ultimo anno di corso previsto dal ciclo di studi e indicante la votazione conseguita.

2. — ASSEGNI SCOLASTICI DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO AD ORFANI DI NOTAI ED AI FIGLI DI NOTAI CHE VERSANO IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE.

La commissione amministratrice della cassa, con giudizio insindacabile, può concedere assegni scolastici di incoraggiamento allo studio agli orfani di notai e ai figli di notai quando essi risultino esclusi dai premi come previsti dal punto 1.

Nella concessione e determinazione di tali assegni si tiene conto delle condizioni economiche della famiglia, delle risultanze di profitto, dell'età del richiedente nonchè della distanza tra la residenza e la sede degli studi. All'uopo si dovrà indicare nella domanda il luogo di residenza della famiglia durante l'anno scolastico, nonchè se esista nella detta residenza una scuola analoga a quella frequentata dal concorrente in altro comune.

3. — ASSEGNI SCOLASTICI AGLI ORFANI DI NOTAI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI NOTARIATO

Sono concessi assegni scolastici agli orfani di notai di età non superiore ad anni trenta iscritti ai corsi delle scuole di notariato istituite presso i consigli notarili. L'età è riferita alla data di iscrizione al corso.

L'assegno è concesso per non più di due anni consecutivi.

L'assegno — il cui importo è di L. 200.000 per gli iscritti aventi residenza nella città sede della scuola e di L. 360.000 annue per quelli residenti altrove — è corrisposto ciascun anno di corso in due rate di uguale importo che verranno liquidate la prima all'avvenuto inizio del corso e la seconda all'avvenuta chiusura dello stesso.

I richiedenti dovranno far pervenire la relativa domanda alla cassa entro il termine di un mese dall'inizio del corso.

A corredo della domanda dovranno essere inviati i seguenti documenti:

1) certificato del consiglio notarile competente attestante che il richiedente è orfano di notaio ed ha iniziato o concluso la prescritta pratica notarile;

2) certificato di iscrizione alla scuola di notariato;

3) certificato di frequenza alla scuola medesima con esplicita indicazione di eventuali periodi di assenza, da prodursi al termine del corso.

Il presente bando ha effetto dall'anno scolastico 1968-69

Resta in vigore la disposizione transitoria del 16 novembre 1962, che esclude dal premio di laurea gli studenti beneficiari di due premi nel corso dell'anno scolastico 1962-63.

A tutti i concorrenti sarà data risposta sull'esito del concorso.

Deliberazione della commissione amministratrice della cassa nella seduta dell'11 luglio 1969.

Visto si approva ai sensi dell'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577.

Roma, addì 26 settembre 1969

Il Ministro: GAVA

(9109)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a dodici posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'Istituto nella Campania-Molise quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a dodici posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Campania-Molise quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'istituto;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto al capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto

Vice presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

c) una prova orale sulle seguenti materie:

1) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *B*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'articolo 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza, o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere c), e), f), g) e l) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al Regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di seconda classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di lire 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità speciale per tecnici di L 15.000, da una indennità medica di L. 45.000, nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come la anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.
Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO *A*)

Schema di domanda da redigere
su carta bollata da L. 400

Alla direzione generale dell'INAIL - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. . . sottoscritt . . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . a . . . il . . . (2) .
. . . .
domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a dodici posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Campania-Molise quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt . . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . ;

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso
e di essere cessat . . a causa di . . . . (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione

. l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . .
(provincia di .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:
. . . .
. .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:
. . . .
. . . .

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . .
. . . .

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8548)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dieci posti per l'ammissione alla frequenza del corso di specializzazione per insegnanti di educazione fisica, presso l'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione degli educatori dei minorati della vista, di Roma, e per la concessione di cinque borse di studio ad altrettanti vincitori per la frequenza del corso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Visti gli articoli 1, lettera *c*), e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Visti gli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dieci posti per la frequenza del corso di specializzazione per insegnanti di educazione fisica per le scuole per minorati della vista, con la concessione di cinque borse di studio.

Il corso si svolgerà presso l'istituto statale « Augusto Romagnoli » di Roma, di specializzazione per i minorati della vista (via Casale S. Pio V, n. 60, Roma) nell'anno scolastico 1969-70.

Art. 2.

I dieci posti messi a concorso saranno assegnati, in base all'ordine di una graduatoria unica, ai primi cinque candidati di sesso maschile e ai primi cinque di sesso femminile della graduatoria predetta.

Nel caso in cui non vi siano nella graduatoria candidati in numero sufficiente a coprire i posti maschili o i posti femminili, i posti rimasti scoperti verranno assegnati ai candidati dell'altro sesso, in ordine di graduatoria.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292, alla frequenza del corso di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto candidati vedenti.

Al concorso di cui al presente bando possono partecipare coloro che si trovano in possesso del diploma rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 400, firmate dagli interessati e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione quarta), entro quaranta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo del competente ufficio del Ministero.

I concorrenti hanno l'obbligo di indicare, in calce alla domanda, il loro indirizzo e di comunicare al Ministero qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possano, comunque, interessare il concorrente.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, o certificato;

b) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti civili e politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

c) certificato di sana costituzione fisica. Dal certificato dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia, radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato, infine, dovrà essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

d) diploma rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica, in originale o in copia notarile;

e) certificato di residenza;

f) tutti i titoli di studio o di servizio, tutti i certificati di benemerenza o comunque, ritenuti utili ai fini della valutazione.

I candidati dovranno, inoltre, produrre, in duplice copia, un elenco in carta libera di tutti i documenti presentati.

Tutti i documenti o titoli dovranno essere prodotti in carta legale.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, copie ed estratti rilasciati dai medesimi.

Documenti e titoli possono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Art. 6.

I requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta morale e civile e dell'assenza di precedenti penali, saranno accertati dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente art. 5 coloro che sono già impiegati di ruolo in una delle amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Il certificato di godimento dei diritti civili e politici, il certificato medico e il certificato di residenza dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso sarà compilata un'unica graduatoria di merito.

La qualifica di vincitore ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso, sarà attribuita a dieci candidati, secondo le norme previste nel precedente art. 2.

Art. 8.

I candidati vincitori del concorso i quali risultino insegnanti di ruolo con qualifica di ordinario saranno collocati per la durata del corso in aspettativa. Ad essi sarà conservata la sede ma non lo stipendio, nè le competenze accessorie e il tempo da essi trascorso in aspettativa sarà computato agli effetti degli aumenti biennali purchè comprovino di aver effettivamente frequentato il corso per tutta la durata e di aver conseguito il diploma degli studi compiuti.

Agli insegnanti non di ruolo ammessi al corso, in base all'ordine di graduatoria sarà riconosciuto come servizio scolastico il periodo nel quale saranno impegnati nella frequenza del corso. Pertanto, saranno ad essi attribuiti due punti per ogni anno, purchè dimostrino di avere effettivamente frequentato il corso di specializzazione per tutta la sua durata e di aver conseguito il relativo diploma.

Art. 9.

Le cinque borse di studio di cui al precedente art. 1, dello importo singolo di L. 70.000 lorde mensili, saranno attribuite, in ordine di graduatoria ad altrettanti vincitori (due di sesso maschile e tre di sesso femminile) a condizione che nella domanda di ammissione al concorso abbiano fatto esplicita richiesta della borsa di studio.

Nel caso che le borse di studio previste per i vincitori di un sesso non possano essere attribuite perchè i vincitori di quel sesso non siano in numero sufficiente o perchè non abbiano fatto esplicita richiesta della borsa di studio, l'assegnazione delle borse di studio potrà essere disposta a favore dei vincitori dell'altro sesso, per ordine di graduatoria, purchè per essi sussistano le condizioni necessarie per l'attribuzione delle borse di studio.

Art. 10.

Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria, uno o più concorrenti compresi tra i vincitori, rinuncino alla frequenza del corso o ne siano dimessi, sarà disposta l'ammissione alla frequenza del corso e l'eventuale attribuzione della borsa di studio, al candidato o ai candidati che immediatamente seguono in ordine di graduatoria.

Il conferimento della borsa di studio, anche in tale caso, è subordinato all'esistenza della condizione sopra prevista (avere fatto espressa richiesta della borsa di studio nella domanda di ammissione al concorso).

Art. 11.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del Ministero per la pubblica istruzione e sarà costituita in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II) sarà formata in base ai punti riportati da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli prodotti a corredo della domanda, in base ai criteri stabiliti dalla commissione.

Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso l'istituto statale « Augusto Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Art. 13.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione.

Le eventuali accettazioni condizionate saranno considerate come rinuncia.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che non siano riusciti vincitori e che, quindi, non saranno ammessi al corso, potrà aver luogo dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia, i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare anche prima, a loro cura e spesa, purchè dichiarino che non hanno nulla da eccepire e che rinunciano a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1969
Registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 67.

(8831)

Concorsi per merito distinto, relativi a posti trecentoventitre e a posti sei disponibili al 1° ottobre 1966, per il passaggio anticipato di insegnanti di educazione fisica, rispettivamente, alla terza ed alla quarta classe di stipendio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960 n. 1743;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per esame e titoli e per soli titoli, riservati ai professori di ruolo di educazione fisica in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica, relativi a posti trecentoventitre e a posti sei, disponibili al 1° ottobre 1966, ai fini del passaggio anticipato, rispettivamente, alla terza ed alla quarta classe di stipendio della carriera dei professori di ruolo *B* di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1966, appartengano al ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1965. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nella graduatoria di merito relativa agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1966 appartengano al ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica e che alla data stessa siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande.
Prove e diario di esami (Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata insieme con i titoli e i documenti al Ministero della pubblica istruzione, ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, piazza Marconi n. 25, Roma, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami e titoli si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta per difetto dei requisiti prescritti anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

La data della prova scritta, che si svolgerà nella sede di Roma, sarà stabilita dal Ministero della pubblica istruzione e comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta e di una lezione.

La prova scritta consiste nella trattazione di un argomento concernente la teoria della educazione fisica e i suoi fondamenti biologici o di un argomento di pedagogia applicata all'educazione fisica e sportiva.

La lezione verte su argomenti compresi nei programmi di insegnamento di educazione fisica per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. Il candidato è tenuto ad illustrare gli elementi tecnici prescelti ed i criteri metodologici ai quali si è ispirato. L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno subito essere comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli, dispone ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1966, sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano d'età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1966.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso (per esami e titoli ed in quella per soli titoli), redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, piazza Marconi n. 25, Roma, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1966 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina in ruolo (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedra, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o per assunzione senza concorso;

f) data di promozione ad « ordinario »;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1966;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1966, devono essere esibiti in originale o in copia autenticata. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri o uffici o a titoli di merito risultanti indirettamente da atti dell'amministrazione; i concorrenti che abbiano partecipato ai precedenti concorsi per merito distinto per i posti disponibili al 1° ottobre 1965 e non ne abbiano ancora ottenuto la restituzione, possono far riferimento ai titoli presentati per partecipare ai suddetti concorsi fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente alle lettere *a*) e *b*).

Gli insegnanti già sottufficiali o militari di truppa possono presentare, in luogo di copia del foglio matricolare e della dichiarazione integrativa, il documento previsto dalla circolare del Ministero della difesa-Esercito, n. 1615 del 5 ottobre 1964 (pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 44 del 29 ottobre 1964).

Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio, nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte e dattilografate non saranno prese in considerazione;

f) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano sostenute le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed all'esito dei concorsi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, piazza Marconi n. 25, Roma, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1969
Registro n. 25 Pubblica istruzione, foglio n. 257

(8959)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 7, foglio n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 29 agosto 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:

Mancinelli prof. Mario, docente di diritto istituto secondario di 2° grado;

Gennai prof. Elio, docente di ragioneria istituto secondario di 2° grado;

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Frascione dott. Emidio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Segretario:

De Troia dott.ssa Franca Paola, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Tedone dott. Giacomo, per il calcolo meccanico;
Corsi prof.ssa Jolanda, per la dattilografia;
Marchetti dott. Emilio, per la statistica;
Ferri prof. Alfonso, per le lingue inglese e tedesca;
D'Aguanno prof. Gaspare, per le lingue francese e spagnola.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con legge 5 giugno 1957, n. 417.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1969
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 158

(8910)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 7, foglio n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 30 agosto 1968, con il quale è

stato bandito un concorso per esami a cinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la legge 5 giugno 1957, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:

Papa prof. Vincenzo, docente di diritto in istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

Stefanelli prof.ssa Elena, docente di scienze naturali ed igiene in istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

Minissale dott. Vittorio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

D'Alba dott. Biagio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Segretario:

Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Corsi prof.ssa Iolanda, per la dattilografia;
Pavanetto prof.ssa Barbara, per la stenografia;
Josia prof. Vincenzo, per le lingue francese e spagnola;
Ferri prof. Alfonso, per le lingue inglese e tedesca.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con legge 5 giugno 1957, n. 417.

La spesa presuntiva di L. 100.000 (centomila) graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1969
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 144

(8911)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2176 del 30 maggio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della relativa commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Rovigo, dell'ordine dei medici della provincia di Rovigo e dei comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Pintozzi, dott. Giovan Battista, vice prefetto della prefettura di Rovigo;

Matera prof. dott. Alfonso, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Barasciutti prof. Alessandro, primario medico dell'ospedale civile di Adria;

Pomerri prof. Giorgio, primario chirurgo dell'ospedale civile di Lendinara;

Becher dott. Pietro, medico condotto di Lendinara.

Segretario:

Novielli dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Rovigo.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 19 settembre 1969

Il medico provinciale: STERRANTINO

(9017)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.